

LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI



LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020 N. 116



PREMESSA:

Importanti novità normative riguardanti tutta la materia dei rifiuti sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nell'anno 2020. In particolar sono stati emanati quattro Decreti Legislativi in recepimento delle Direttive UE relative al **"Pacchetto economia circolare"**. La necessità di questi quattro decreti è quella di allineare la normativa italiana a quella europea di riferimento. Pensiamo e siamo certi che l'aggiornamento e le modifiche introdotte dalle nuove norme hanno inciso anche sulla Nuova Gestione dei Rifiuti dei Comuni Italiani.

Ecco quindi la nascita di questo opuscolo informativo sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze e dalle attività rientranti nel perimetro urbano e serviti dal Gestore Pubblico.

Si riporta, in sintesi, il provvedimento emanato:

Dlgs 3/9/2020 n. 116 – modifica alla disciplina sui rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio

Il Dlgs 3 settembre 2020 n. 116 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 226 del 11/09/2020. [Entrato in vigore dal 26/09/2020](#). Dal 1° Gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova classificazione dei rifiuti urbani. Questo provvedimento si allinea la normativa italiana alla Direttiva sui Rifiuti e sui Rifiuti di Imballaggio. Questo decreto ha importanti ricadute sul Testo Unico Ambientale (DLGS 152/2006); nello specifico, tra i vari punti, modifica e tratta i seguenti punti sulla parte IV:

- La responsabilità estesa del produttore (art. 178 bis – 178 ter)
- La prevenzione della produzione di rifiuti (art. 180)
- Il deposito temporaneo prima della raccolta (art 185 bis)
- La responsabilità della gestione dei rifiuti (art. 188 bis)
- Il registro cronologico di carico e scarico (art. 190)
- Trasporto dei rifiuti (art. 193)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art 258)
- Modifiche all'allegato C e D della parte IV del DLGS 152/2006.



Articolo 183 (Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del TUA;

((b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);

b-ter) "rifiuti urbani":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.))

((b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione; ***b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;***

Non rientrano nei rifiuti Urbani:

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;))

Definizione di Rifiuti Organici:

((d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;))

Definizione di Rifiuti Alimentari:

((d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;))



ART. 184 (classificazione)

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

RIFIUTI URBANI

((2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter.)) ((137))

RIFIUTI SPECIALI:

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.)

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. ((La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.))



TABELLA RIEPILOGATIVA

NUOVA DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2021

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: **carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;**
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione **ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater** prodotti dalle **attività riportate nell'allegato L-quinquies;**
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Allegato L-quater		
Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301



Allegato L-quinquies
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.
Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.





ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Si riportano di seguito alcune considerazioni sull'applicabilità della modifica alla Tassa di smaltimento del Comune di Appartenenza:

Si riportano alcune indicazioni/considerazioni sulla richiesta di modifica per il calcolo sulla nuova applicazione della Tassa di smaltimento rifiuti comunale.

Fonte: www.ambienterosa.net



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi e dott. Isacco Barbuti**

Classificazione dei rifiuti e tassa sullo smaltimento

A seguito delle modifiche al D.lvo 152/2006, introdotte dal d.lvo 3 settembre 2020, n. 116 si segnala che dal 01.01.2021, anche per effetto della classificazione dei rifiuti e, in particolare, alla categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, - oggi non più contemplata - appare possibile, per le utenze non domestiche, optare per il conferimento dei propri rifiuti urbani (*più precisamente individuabili secondo l'elenco riportato nell'allegato L-quater della Parte IV del D.lvo 152/2006*), a soggetti diversi dal gestore pubblico che fino ad oggi ha operato in via esclusiva.

Tale possibilità, prevista nel comma 10 dell'art. 238 D.lvo 152/2006 (..comma 10: «*Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale*») determina l'esclusione dall'applicazione della tariffa (definita dai vari acronimi succedutisi Tari/Tares...ecc) che i comuni applicano per il servizio prestato.

Sebbene la disposizione sia già in vigore dal 1° Gennaio 2021, ad oggi, i precisi confini di applicabilità da parte dei Comuni e dei gestori affidatari del servizio sono ancora piuttosto incerti. Infatti, l'effetto prodotto dal

Anta – Sede Provinciale di Benevento –



decreto 116/2020 è ancora tutto da scoprire. Proprio gli organi pubblici si trovano in una fase di incertezza sulle modalità applicative della novità legislativa e sono ancora in fase di valutazione sulle possibili azioni – nuovi regolamenti, nuove modalità applicative e di calcolo della tariffa- tanto da evidenziare, con una nota del 18 Gennaio 2021 predisposta da Anci-Associazione Nazionale Comuni Italiani- e indirizzata al Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare e al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli effetti della novella normativa con contestuale richiesta di chiarimenti in merito.

Sulla questione, la Regione Emilia Romagna, con la L.R. n. 11 del 29.12.2020, ha trattato la previsione introdotta nel TUA e agli artt. 14: **“Disposizioni in merito al servizio di gestione dei rifiuti urbani”** e 15: **“Disposizione transitoria”** ha già fissato le prime disposizioni per l’operatività del servizio rispetto alle utenze non domestiche che intendono avviare i propri rifiuti urbani al recupero o riciclo al di fuori dal servizio pubblico.

In linea generale, le utenze non domestiche (indicate nell’allegato *L-quinques della Parte IV del D.lvo 152/2006*) potranno comunicare al Comune e all’affidatario del servizio di gestione/raccolta (entro il 30 Settembre di ogni anno ma per il 2021 il termine è fissato al **31 Marzo prossimo**)

- 1) la propria intenzione di non volersi avvalere di tale servizio,
- 2) specificando il quantitativo stimato (sull’anno precedente) di rifiuti da avviare a recupero indicando i codici ERR del rifiuto e del quantitativo per ogni codice rifiuto; 3) comprovare con contratto o con autocertificazione, che esiste un rapporto contrattuale con un soggetto privato che effettua l’attività di recupero/riciclo.

Queste utenze pertanto sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti urbani conferiti.

Da segnalare, altresì, che l’allegato L-quinques nel prevedere l’elenco delle attività che producono rifiuti urbani (imprese di piccole/medie dimensioni) non annovera i c.d. produttori industriali.

Questi, le industrie, possono essere ricondotti tra i soggetti che producono rifiuti urbani dalla lettura dell’art. 184 comma 3 punto 3, che nello stabilire quali sono i rifiuti speciali, prevede che per le lavorazioni industriali, i rifiuti sono speciali quando questi siano diversi da quelli di cui all’art. 183 comma 1 lettera b-ter. In altre parole anche le lavorazioni industriali quando abbiano i rifiuti di cui all’allegato *L-quater della Parte IV del D.lvo 152/2006*, producono rifiuti urbani e in quanto tali pare che possano essere conferiti con il sistema di cui sopra cioè anche al circuito privato.

Comunque, detti rifiuti urbani potrebbero essere conferiti nel servizio pubblico e, stante l’eliminazione/assimilabilità, anche le limitazioni quantitative fissate dai regolamenti comunali o del gestore –ad oggi per lo meno- non sono più vigenti. Pertanto fino a che non verranno rideterminati i criteri per il conferimento tutti gli urbani potrebbero essere conferiti anche al servizio pubblico senza limitazioni.

In conclusione, se pur essendo incerte le modalità applicative per la possibilità di avvalersi del circuito privato per la gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche si può propendere per l’opportunità di inviare la comunicazione al comune al fine di richiedere l’esclusione dall’applicazione della tariffa per lo smaltimento.

Tale richiesta può essere presentata al Comune di appartenenza dopo la modifica del regolamento comunale di adeguamento alla nuova normativa.



Si riporta di seguito fac- simile di nota da inviare al Comune ed al Gestore di servizio di pubblica raccolta:

Al Comune di

Ufficio Tributi

Via

Cap Città / **o a mezzo pec**

All'affidatario del servizio pubblico raccolta rifiuti

Azienda

Via.....

Città/ **o a mezzo pec**

Comunicazione di conferimento rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico ex art. 238

c.10 e 198 c. 2 bis D. Lgs.vo 152/2006. (solo per Regione Emilia Romagna, a titolo di esempio, aggiungere: art. 14-15 L.R. Emilia Romagna n. 11/2020)

La/ Il xxxxxxxx, con sede in, xxx, Via, xxx, C.F. /P.IVA oppure con attività produttiva in Via, ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.lvo 152/2006, con la presente provvede a comunicare agli Organi in indirizzo di voler procedere – per il prossimo quinquennio- alla gestione dei propri rifiuti provvedendo in autonomia a conferirli al di fuori del servizio pubblico avvalendosi di operatori privati.

A tal proposito, con ogni più ampia riserva di integrazioni e produzioni all'esito della normativa vigente, si provvede ad indicare:

che il **quantitativo complessivo stimato di rifiuti da avviare a recupero/riciclo** per ciascun anno, con riserva di tempestiva comunicazione per significative variazioni è pari a:t. .. Kg e che gli stessi risultano così distinti:

quanto al codice EER (t/Kg) Recupero;

quanto al codice EER (t./kg) Recupero;

quanto al codice EER (t./kg) Riciclo.

I quantitativi verranno comunicati a consuntivo nei termini di legge.

Per quanto sopra, si richiede di voler provvedere all'aggiornamento degli importi di tariffazione escludendo dall'applicazione della stessa l'azienda scrivente.

Con ossequio.





ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Si allega:

- 1) Contratto di recupero/riciclo con azienda diversa dal Gestore Pubblico;
- 2) MUD quantitativi anno precedente;
- 3) Planimetria e ubicazione dell'attività rientrante nell'allegato L- quinquies.

Luogo,, data,

Firma

ANTA

